

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1656

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SCIAUDONE, MUSCARIELLO, CUTTITTA, DI BELLA

Annunziata il 13 giugno 1955

Provvidenze a favore del personale già in servizio
negli uffici del Genio militare per le requisizioni alleate

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come noto nel 1944 vennero istituiti presso il Genio militare dei particolari uffici per la determinazione e la liquidazione degli indennizzi dovuti per effetto delle requisizioni operate dagli anglo-americani in danno ai cittadini italiani. A tali uffici vennero addetti, particolarmente per la parte direttiva, molti ufficiali del Genio, di complemento, che avevano partecipato alle operazioni belliche da poco cessate e che appunto per tale delicato incarico vennero poi trattenuti in servizio di autorità anziché essere restituiti alla vita civile.

Mentre, quindi, i loro colleghi di complemento potevano entro sei mesi dalla cessazione delle ostilità ottenere il congedo, essi erano invece trattenuti e costretti, così, a rinunciare ad una conveniente e tempestiva sistemazione nella vita civile; né essi poterono beneficiare di successive disposizioni sulla smobilitazione e sul congedamento del personale militare di complemento, in quanto dal beneficio di tali disposizioni vennero essi ad essere sempre tassativamente esclusi a motivo dello speciale incarico cui erano addetti.

Intanto nel 1946, a seguito della emanazione del decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, il servizio requisizioni, pur restando alle dipendenze del Ministero della difesa per alcuna parte, veniva posto alle dipendenze del Ministero del tesoro per la parte amministrativa e, specificamente, per il carico degli stipendi e delle indennità accesso-

rie inerenti il personale militare e civile addetto a tali uffici. Sì che detto personale veniva a trovarsi prevalentemente e indubbiamente alle dipendenze del Ministero del tesoro, dal quale dipendeva anche per la stessa trattazione e per l'espletamento delle pratiche di sua competenza.

Ciononostante, nell'emanare la legge 9 gennaio 1951, n. 10, il Ministero del tesoro pur inquadrando nei propri ruoli ed in servizio civile tali preziosi elementi, li considerava però come personale assunto *ex-novo* e con decorrenza dalle entrate in vigore del citato provvedimento legislativo.

Veniva così ad essere del tutto ignorato e trascurato il periodo di servizio prestato d'autorità dal 1944 in poi, in assoluta continuità di servizio, malgrado il passaggio di competenze dall'uno all'altro Ministero, come ignorato e trascurato veniva ad essere il danno subito da detto personale per effetto del trattenimento in servizio d'autorità e per effetto della conseguente impossibilità di ritornare alle proprie civili occupazioni in tempo utile e all'atto della smobilitazione.

E ciò pur trattandosi di personale che aveva organizzato e diretto fin dall'inizio un così importante e delicato servizio e che, comunque, già prestava servizio alle dirette e prevalenti dipendenze del Ministero del tesoro fin dal 1946.

Ond'è che per riparare a tale illogico trattamento che è di evidente e notevole danno mo-

rale e economico per gli interessati e che non può trovare giustificazioni di sorta, abbiamo ritenuto opportuno e doveroso proporre con il provvedimento che ci onoriamo presentare alla considerazione e alla approvazione del Parlamento, che detto personale benefici delle disposizioni inerenti i ruoli speciali transitori ai sensi del decreto legislativo 7 aprile

1948, n. 262, e della legge 5 giugno 1951, numero 376, e successive modificazioni.

Poiché fondata è l'estensione di detti provvedimenti e sul piano giuridico e sul piano morale, per le particolari circostanze innanzi esposte, riteniamo di poter serenamente raccomandare al voto del Parlamento questa nostra proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al personale militare già appartenente agli uffici del Genio militare per le requisizioni alleate — sia centrali che periferici — inquadrato in servizio non di ruolo in base all'articolo 10, comma terzo, della legge 9 gennaio 1951, n. 10, sono estese le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, nonché quelle della legge 5 giugno 1951, numero 376, e successive modificazioni.

ART. 2.

Il servizio prestato da detto personale presso gli uffici anzichè ai fini del computo di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Gli interessati, per poter fruire di tale disposizione dovranno far pervenire apposita domanda al Ministero del tesoro non oltre sei mesi dal compimento del periodo previsto nella soprarichiamata disposizione legislativa, o, qualora detto periodo avessero già compiuto, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma terzo, della legge 9 gennaio 1951, n. 10, sono sostituite da quelle degli articoli precedenti.

ART. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.